



AMIS *da 25 anni al servizio delle imprese e dell'ambiente*

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Pesaro 21 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell.: 335 6670118 - C.F.93029960429

info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 11.12.2017

Info/118 (R)/12.17/Albo Gestori: chiarimenti su trasporto intermodale

**ALBO GESTORI RIFIUTI:
CHIARIMENTI SUL TRASPORTO INTERMODALE
EFFETTUATO CON AUTOMEZZI DIVERSI**

Con la **circolare** prot. n. **GAB/DEC/812/98** del 4 dicembre u.s. (allegata) il **Comitato Nazionale dell'Albo Gestori** chiarisce se, in caso di trasporto intermodale di rifiuti, la parte terminale del trasporto possa essere effettuata da impresa diversa da quella che effettua la parte iniziale.

L'Albo risponde che, considerati gli indubbi benefici ambientali del trasporto intermodale, pur sempre nel rispetto delle disposizioni che regolano il trasporto di cose, **la parte terminale del trasporto su strada può essere effettuata da un'impresa diversa** da quella che esegue la parte iniziale, purché le imprese di autotrasporto che intervengono all'interno dello stesso trasporto intermodale siano **iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali**, e nella **stessa categoria** d'iscrizione, i **codici CER** relativi ai rifiuti trasportati **siano contemporaneamente presenti nelle iscrizioni** di tali imprese, e sempre che tali rifiuti siano accompagnati dal **formulario di identificazione** di cui alla Circolare 148/98 del 4 agosto 1998, gestito con le modalità specificate al punto 1, lettera v).

CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAAB/DEC/812/98

.....omissis.....

v) nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni".

In caso di trasporto misto (es. gomma/ ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.

Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.

In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.

Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso;